

Sinodalità e funzione consultiva. Il contributo di Eugenio Corecco

José R. Villar*

1. Introduzione

Nel corso della sua ampia produzione scientifica, Mons. Eugenio Corecco difese continuamente le sue principali tesi sulla sinodalità¹. La sua opinione sul tema è contenuta nel secondo volume della raccolta degli scritti, dal titolo *Ius et Communio* al quale ci riferiremo (= IC 2)². Non è certamente possibile riassumere in poche pagine il suo ampio studio sulla sinodalità. Ci soffermeremo, per tanto, solo su un aspetto davvero originale del suo pensiero che è stato fonte d'ispirazione per la dottrina teologico-canonistica attuale. Ci riferiamo al significato teologico che il nostro autore attribuisce alla funzione consultiva dei fedeli; un modo attraverso il quale questi ultimi esercitano la loro partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa³. Inoltre, la

* Professore di Ecclesiologia presso la Facoltà di Teologia della Università di Navarra (Spagna). È Consultore della Commissione episcopale per i rapporti Interconfessionali e membro del Consiglio di consulenza della Commissione episcopale per la Dottrina della Fede della Conferenza episcopale spagnola. E-mail: jrvillar@unav.es.

¹ Cfr. *Parlamento ecclesiale o diaconia sinodale?*, in *Communio* 1 (1972) 32-44; *Struttura sinodale o democratica della Chiesa particolare?*, in *Miscelánea en honor de Juan Becerril y Antón Miralles II*, a cura di H. Santiago Otero, Madrid 1974, 269-299; *Sinodalità*, in *Nuovo Dizionario di Teologia*, a cura di G. Barbaglio e S. Dianich, Roma 1977, 1466-1495; *Ontologia della sinodalità*, in *Pastor bonus in Populo. Figura, ruolo e funzioni del vescovo nella Chiesa*, a cura di A. Autiero e O. Carena, Roma 1990, 303-329; *Sinodalità e partecipazione nell'esercizio della "potestas sacra"*, in *Esercizio del potere e prassi della consultazione. Atti dell'VIII Colloquio internazionale romanistico-canonistico (10-12 maggio 1990)*, a cura di A. Ciani e G. Diurni, Città del Vaticano 1991, 69-89; *Articolazione della sinodalità nelle Chiese particolari*, in *La Synodalité. La participation au gouvernement dans l'Église. Actes du VII^e Congrès international de Droit canonique (Paris, 21-28 septembre 1990)*, Paris 1992 (*L'Année canonique*, hors série) 861-868.

² E. CORECCO, *Ius et Communio. Scritti di diritto canonico*, a cura di G. Borgonovo e A. Cattaneo, Casale Monferrato-Lugano 1997.

³ Certamente esiste anche il voto consultivo nella cerchia dei pastori; p.es: tra i vescovi e il Papa durante il

funzione consultiva dei fedeli ha assunto una nuova vigenza con il pontificato di papa Francesco, che desidera promuovere la sinodalità in tutti gli ambiti ecclesiastici, come espose in occasione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi⁴.

È consuetudine parlare di sinodalità, ponendola in relazione all'attività comune che esercitano i vescovi riuniti durante i concili, i sinodi, le conferenze episcopali, ecc. La sinodalità è una dimensione intrinseca del ministero episcopale. Le riflessioni di Corecco sottolinearono questa dimensione sinodale dell'episcopato. Nonostante ciò, egli riconosce anche nella sinodalità una proprietà che risalta le qualità dell'intera Chiesa: «Il termine “sinodale” (...) non è stato confiscato dal Vaticano II per nessuna struttura ecclesiale particolare, potrebbe essere usato per esprimere la struttura operativa della *communio* a tutti i livelli della Chiesa sia universale che particolare» (IC 2, 13, nota 8). Infatti, attualmente il campo semantico del termine «sinodalità» è stato dilatato per designare anche la dimensione operativa che proviene dall'indole della Chiesa come comunione. La Chiesa è il «noi» dei cristiani, uno «stare insieme» in virtù della comune condizione di «tutti» dentro la Chiesa. A ragione, Corecco insiste sul fatto che la fede e il battesimo pongono il cristiano in una condizione ontologica nuova che mette in comunione con Dio e con gli altri, in modo tale che «gli altri» diventano parte costitutiva di se stesso. La *communio* forma così una dimensione ontologica della condizione umana ed è «principio formale regolatore dei rapporti intersoggettivi cristiani» (IC 2, 11). «La comunione è il principio formale della comunità cristiana, e di conseguenza anche di tutte le sue strutture e di tutti i suoi istituti giuridici» (IC 2, 37).

Da questa comunione nasce un nuovo criterio esistenziale da conoscere, la collaborazione operativa del singolo con la comunità. L'edificazione della Chiesa è una responsabilità comune e richiede l'interazione reciproca fra tutti con il conseguente riconoscimento delle abilità di ciascuno: l'autorità dei ministri e il carisma dei fedeli. In modo tale che la Chiesa possa edificarsi «solo in comunione con tutto il popolo di Dio e perciò anche con la gerarchia. Il rapporto tra laicato e gerarchia è perciò un rapporto di comunione, non di sottomissione né di potere» (IC 2, 32, nota 56). Questa comunione richiede, come rappresentazione operativa, un «camminare insieme» (*syn-bodos*) sotto la guida di chi presiede nel Signore.

Il Concilio Vaticano II non ha utilizzato il termine *sinodalità* con questo senso ampio che si sta utilizzando ora. Nonostante ciò, segnalò chiaramente il suo contenuto con queste parole: «Quantunque alcuni per volontà di Cristo siano costituiti

Sinodo dei vescovi, o tra i presbiteri e il vescovo nel consiglio presbiterale. Nei due casi si presentano le differenze con le quali si esercita la funzione consultiva tra fedeli e presbiteri. D'altra parte, nonostante in queste pagine parleremo di «fedeli» e di «laici», si presuppone che il lettore conosca la posizione propria dei laici in quanto laici: cfr. GIOVANNI PAOLO II, Esort. apost. *Christifideles laici*, n. 15.

⁴ Discorso del Santo Padre FRANCESCO, *Commemorazione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi* (17-X-2015).

dottori, dispensatori dei misteri e pastori per gli altri, tuttavia vige fra tutti una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti i fedeli nell'edificare il corpo di Cristo. La distinzione infatti posta dal Signore tra i sacri ministri e il resto del popolo di Dio comporta in sé unione, essendo i pastori e gli altri fedeli legati tra di loro da una comunità di rapporto (*secumfert coniunctionem, cum Pastores et alii fideles inter se communi necessitudine devinciantur*)» (LG 32). Questa necessaria unione fra i pastori e i fedeli si può manifestare in vari modi spontanei o istituzionali (sinodi e consigli diocesani, parrocchiali, ecc.); per quanto riguarda la qualità della Chiesa, la sinodalità eccede le istituzioni giuridicamente regolate, perché designa il modo originario dell'operatività congiunta fra i pastori e i fedeli. Di conseguenza, la sinodalità ha la sua radice *permanente* nella *communio* «che investe tutta l'esperienza ecclesiale: quella dei pastori e quella dei laici. In quanto emergenza tecnico-istituzionale della “communio” essa può perciò investire analogicamente (“suo modo et pro sua parte”) anche l'esercizio della corresponsabilità laicale» (IC 2, 76).

2. La Chiesa è una «comunione»

Se osserviamo il passato, nel corso degli ultimi secoli la dottrina e la prassi cattolica accentuavano la differenza fra pastori e fedeli fino quasi a giungere alla separazione. Quest'enfasi sulla differenza risale alla reazione contro il pensiero anti-gerarchico protestante e alla sua idea di uguaglianza indistinta fra i battezzati. Si spiegano dunque in questo modo gli scarsi riferimenti alla comune vocazione cristiana nell'ambito cattolico. Questo orientamento si manifestò nella teologia e nel magistero prima del Concilio Vaticano II. Chiaramente il problema non era affermare l'esistenza di un ministero sacerdotale e gerarchico, ma il modo in cui si presentava questo dato: senza, dunque, dare la dovuta importanza alla condizione battesimale e come punto di partenza per la concezione della Chiesa. A mettere in tensione la differenza tra pastori e fedeli contribuì inevitabilmente la concezione della Chiesa come un'istituzione piramidale divisa in categorie e identificata nella pratica con la gerarchia. I fedeli apparivano subordinati al clero, sul quale sarebbe ricaduta la presidenza della missione e al quale il resto dei battezzati sarebbe solo potuto essere «di aiuto», ma senza poter esercitare una responsabilità propria.

Il Concilio Vaticano II sottolineò l'uguaglianza dei fedeli, del sacerdozio comune e della partecipazione di tutti i fedeli al *triplex munus* salvifico di Cristo, con la conseguente chiamata universale alla santità e alla missione. Il famoso cambio di ordine del capitolo 2 sul popolo di Dio anteposto al capitolo 3 sulla gerarchia nella Cost. dogm. *Lumen gentium* volle mettere in evidenza, tra le varie cose, che il soggetto della missione è il popolo di Dio e che al suo interno la gerarchia svolge un servizio

essenziale e insostituibile, affinché tutti, secondo il proprio stato, fedeli e ministri, portino a termine la missione. Infatti, la Chiesa non è un'aggregazione indifferenziata di membri. Nella Chiesa c'è unità di missione ma diversità di servizi e funzioni (cfr. AA 2). La diversità ha le sue radici nel mistero della Chiesa in quanto Corpo di Cristo nel quale ciascun membro ha la sua funzione (cfr. LG 7). Nessuno è tutto il Corpo e tutti sono necessari.

L'ecclesiologia e il magistero del post concilio hanno preso atto di quest'insegnamento del Vaticano II, in modo tale che ogni discorso intorno alle vocazioni e funzioni nella Chiesa prenda inizio dalla condizione comune dei fedeli, il *christifidelis*, e dalla comunità ecclesiale, dentro la quale emergono le distinzioni e si attribuiscono le funzioni. L'unità sacramentale dell'iniziazione cristiana è previa ad ogni ulteriore distinzione di origine sacramentale o carismatica che dà luogo all'esistenza di varie posizioni all'interno della Chiesa: laici, religiosi e ministri. «La comunione ecclesiale si configura, più precisamente, come una comunione "organica", analoga a quella di un corpo vivo e operante: essa, infatti, è caratterizzata dalla compresenza della *diversità* e della *complementarietà* delle vocazioni e condizioni di vita, dei ministeri, dei carismi e delle responsabilità» (Esort. apost. *Christifideles laici*, n. 20).

Quest'organicità della comunione ecclesiale trascende la mera organizzazione umana e affonda le sue radici nel Sacerdozio di Cristo. «Nostro Signore Gesù, "che il Padre santificò e inviò nel mondo" (Gv 10,36), ha reso partecipe tutto il suo corpo mistico di quella unzione dello Spirito che egli ha ricevuto: in esso, infatti, tutti i fedeli formano un sacerdozio santo e regale, offrono a Dio ostie spirituali per mezzo di Gesù Cristo, e annunziano le grandezze di colui che li ha chiamati dalle tenebre nella sua luce meravigliosa» (PO 2). Cristo, attraverso l'unzione del suo Spirito, consacra coloro che congrega nella Chiesa, inviandoli in missione. Tutta la Chiesa è un popolo sacerdotale in virtù della consacrazione-missione che avviene mediante i sacramenti del battesimo e della cresima, e del sacramento dell'ordine. Il Sacerdozio della Chiesa, in effetti, è costituito come tale secondo una doppia modalità: come sacerdozio comune dei fedeli e come sacerdozio ministeriale (cfr. LG 10). Tutti partecipano in comune dell'unzione sacerdotale di Cristo, tuttavia «lo stesso Signore, affinché i fedeli fossero uniti in un corpo solo, di cui però "non tutte le membra hanno la stessa funzione" (Rm 12,4), promosse alcuni di loro come ministri, in modo che nel seno della società dei fedeli avessero la sacra potestà dell'ordine per offrire il sacrificio e perdonare i peccati, e che in nome di Cristo svolgessero per gli uomini in forma ufficiale la funzione sacerdotale» (PO 2). Entrambi i modi di partecipare del Sacerdozio di Cristo sono in relazione reciproca (*ad invicem ordinantur*, LG 10), e fanno della Chiesa una «comunità di carattere sacro e organicamente strutturata» (cfr. LG 11). Il sacerdozio del Popolo di Dio sgorga dalla relazione tra il sacerdozio comune e quello ministeriale, non solo da uno dei due.

3. La missione si realizza nella cooperazione tra fedeli e pastori

Inoltre, il Concilio considera la missione salvifica di Cristo unita alla sua triplice condizione di Unigenito come Sacerdote, Profeta e Re. Ne consegue che tutto il Popolo di Dio, non solo la gerarchia, è partecipe della triplice funzione sacerdotale di Cristo. «Gli apostoli e i loro successori hanno avuto da Cristo l'ufficio di insegnare, reggere e santificare in suo nome e con la sua autorità. Ma anche i laici, essendo partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, all'interno della missione di tutto il popolo di Dio hanno il proprio compito nella Chiesa e nel mondo» (AA 2). Sebbene i pastori sono «maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto, ministri del governo» (LG 20), nonostante ciò tutti sono chiamati a esercitare la consacrazione sacerdotale durante la celebrazione sacramentale e la vita quotidiana (cfr. LG 11, 34); tutti chiamati a testimoniare e annunciare la fede (cfr. LG 11, 35); tutti chiamati a estendere il Regno di Cristo (cfr. LG 36). «La partecipazione del laico all'ufficio sacerdotale, magisteriale e regale di Cristo, segnala Corecco, è diretta e immediata, sia perché il battesimo, a differenza del ministero presbiterale, non è una derivazione dell'*ordo episcopalis*, sia perché l'episcopato non è uno sviluppo sacramentale del battesimo» (IC 2, 76). Entrambe le condizioni, fedeli e pastori, sono qualificate per la missione, in modo che la Chiesa-sacramento serva all'azione salvifica di Cristo.

Come è noto, il sacerdozio comune è una realtà culturale, profetica e regale. Nel suo aspetto culturale si pone in pratica come offerta della propria vita a Dio, come lode continua nello Spirito Santo e non si riduce, anche se necessariamente li include, agli atti rituali, bensì comprende tutti gli aspetti dell'esistenza. Appartengono all'essenza del sacerdozio comune anche tutte le forme profetiche dell'annuncio di Cristo. Allo stesso modo comprende tutta l'attività regale del cristiano ordinata alla configurazione del mondo secondo lo spirito di Cristo. Il sacerdozio ministeriale, dal canto suo, è la rappresentazione sacramentale di Cristo in mezzo al suo popolo e davanti ai fedeli in quanto Capo del suo Corpo. Nella Chiesa questa rappresentatività non proviene dalla base, bensì da Dio attraverso il sacramento. «Il ministro, e in primo luogo il vescovo, rappresenta Cristo e la comunità cristiana solo in forza dell'unico potere ricevuto da Cristo stesso. Il potere di essere mediatore, per analogia con Cristo, sia verso il basso che verso l'alto, deriva al vescovo dalla sua partecipazione più piena all'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo» (IC 2, 37, nota 63). Tale funzione rappresentativa dei pastori, sottolinea Corecco, non si può delegare. Qui, il nostro autore trova la differenza radicale fra l'idea di rappresentatività nei sistemi democratici e la Chiesa. «L'idea fondamentale del parlamentarismo è quella della rappresentatività. Il potere è demandato dal popolo a persone che lo rappresentano, sulla base del suffragio universale. Nella comunità cristiana il concetto di rappresentatività è

fondamentalmente diverso (...) le persone che guidano il Popolo di Dio, non sono investite, anche quando fossero elette, del potere in forza del quale esercitano la loro diaconia, dal basso, ma dall'alto, attraverso il Sacramento e la Missione» (IC 2, 35). Di conseguenza, «solo la persona singola del vescovo può rappresentare Cristo, come capo della Chiesa» (IC 2, 133).

Orbene, questo principio gerarchico che è vigente nella comunità cristiana, in nessun modo suppone una separazione fra pastori e fedeli. Al contrario, il Vaticano II, nel descrivere il ministero dei pastori, segnala intenzionalmente la sua relazione interna con la comunità: «I sacri pastori, infatti, sanno benissimo quanto i laici contribuiscano al bene di tutta la Chiesa. Sanno di non essere stati istituiti da Cristo per assumersi da soli tutto il peso della missione salvifica della Chiesa verso il mondo, ma che il loro eccelso ufficio consiste nel comprendere la loro missione di pastori nei confronti dei fedeli e nel riconoscere i ministeri e i carismi propri a questi, in maniera tale che tutti concordemente cooperino, nella loro misura, al bene comune» (LG 30). L'azione dei pastori consiste nel nutrire i fedeli attraverso il mistero della Parola e dei Sacramenti e, a sua volta, nel riconoscere e potenziare i loro servizi e i carismi, in modo che tutti possano far dispiegare la propria vocazione e missione. La missione dunque, non è condizione titolare del ministero, «aiutato» dai fedeli. Sono piuttosto i pastori gli aiutanti originari del resto dei fedeli che a loro volta non possono «prescindere» del servizio del ministero: «i ministri infatti che sono rivestiti di sacra potestà, servono i loro fratelli, perché tutti coloro che appartengono al popolo di Dio, e perciò hanno una vera dignità cristiana, tendano liberamente e ordinatamente allo stesso fine e arrivino alla salvezza» (LG 18).

La cooperazione unanime di pastori e fedeli è così il prolungamento dinamico della loro reciproca necessità. Tale cooperazione «esige dai vescovi non solo una trasformazione della mentalità ereditata dal passato, ma anche un ripensamento del modo individualistico con il quale sono state concepite finora le loro competenze. Se al vescovo non può, di per sé, essere sottratta nessuna competenza, è altrettanto vero che le sue competenze e l'esercizio della sua potestà, non possono di per sé essere slegate dal nesso ecclesiale in cui il suo ufficio, quello di essere principio e fondamento dell'unità, è inserito» (IC 2, 126; 38). Tutto questo suppone un cambio di mentalità che, tra altre cose, favorisce la consultazione e la comunicazione reciproca.

4. La funzione consultiva dei fedeli

Fra i «servizi e i carismi» che i pastori devono «riconoscere» e potenziare nei loro fedeli, è inclusa la funzione consultiva. Secondo Corecco, la funzione consultiva dei fedeli non elimina la responsabilità personale del vescovo, ma gli esige di «non

sottrarsi arbitrariamente al dovere dell'informazione e della consultazione. Vivere in comunione con i propri fedeli significa come norma invitarli ad assumere una funzione di collaborazione in tutti i settori della vita ecclesiale» (IC 2, 38).

4.1. Dialogo e consiglio nel Concilio Vaticano II

La funzione consultiva presuppone la disponibilità al dialogo. Osservando i testi del Vaticano II, si può evidenziare che le categorie di dialogo, ascolto e consiglio, caratterizzano non solo la relazione dei pastori fra di loro, ma anche quella di questi con i fedeli⁵. Questo dialogo è un'esigenza che proviene dalla virtù della prudenza. Secondo Tommaso d'Aquino, nessuno si basta a se stesso in ciò che riguarda la prudenza, dalla quale nasce l'esigenza che il governante si lasci consigliare, sia per una miglior conoscenza della realtà, sia per garantire una decisione adeguata (cfr. *STh.* II-II, q. 49, a. 3 ad 3). Inoltre, il consiglio nella Chiesa, oltre a essere un esercizio di prudenza, è un'esigenza ecclesiological della comunione, in virtù della quale i pastori devono riconoscere i servizi e le grazie dei fedeli per poter discernere tutto e ritenere le cose positive, così da promuovere l'annuncio del Vangelo nel mondo (cfr. LG 12; LG 30; AA 33).

Il n. 37 della *Lumen Gentium* espone dettagliatamente la relazione che deve esistere tra fedeli e pastori in termini di intercambio e consiglio. Il testo esorta i pastori «a servirsi volentieri del loro prudente consiglio [dei laici] (...). Considerino attentamente e con paterno affetto in Cristo le iniziative, le richieste e i desideri proposti dai laici». In modo tale i pastori, «aiutati dall'esperienza dei laici, possono giudicare con più chiarezza e opportunità sia in cose spirituali che temporali; e così tutta la Chiesa, forte di tutti i suoi membri, compie con maggiore efficacia la sua missione per la vita del mondo». I laici a loro volta «manifestino le loro necessità e i loro desideri con quella libertà e fiducia che si addice ai figli di Dio e ai fratelli in Cristo. Secondo la scienza, competenza e prestigio di cui godono, hanno la facoltà, anzi talora anche il dovere, di far conoscere il loro parere su cose concernenti il bene della Chiesa»; e si chiede loro che «con cristiana obbedienza prontamente abbraccino ciò che i pastori, quali rappresentanti di Cristo, stabiliscono in nome del loro magistero e della loro autorità nella Chiesa».

Questa funzione di consiglio deriva dalla partecipazione dei fedeli al *munus propheticum* della Chiesa. «Cristo, il grande profeta, il quale con la testimonianza della sua vita e con la potenza della sua parola ha proclamato il regno del Padre, adempie il suo *munus propheticum* fino alla piena manifestazione della gloria, non solo per mezzo della gerarchia, che insegna in nome e con la potestà di lui, ma anche per mez-

⁵ Cfr. LG 27, 37; CD 16, 28; PO 7, 9; AA 10; si veda anche A. BORRAS, *Délibérer en Église: communion ecclésiale et fidélité évangélique*, in Nouvelle Revue Théologique 132 (2010) 177-106.

zo dei laici, che perciò costituisce suoi testimoni provvedendoli del senso della fede e della grazia della parola» (LG 35). In particolare «i laici sono soprattutto chiamati a rendere presente e operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non può diventare sale della terra se non per loro mezzo» (LG 33). Per questo «a loro quindi particolarmente spetta di illuminare e ordinare tutte le cose temporali, alle quali sono strettamente legati, in modo che siano fatte e crescano costantemente secondo il Cristo e siano di lode al Creatore e Redentore» (LG 31). I laici, quando si impegnano a rendere conforme la fede con la realtà nella quale sono immersi (*munus regale*) hanno una speciale luce di Dio e cioè il «senso della fede e della grazia della parola», al quale devono prestare attenzione i pastori. D'altro lato, è competenza dei pastori «enunciare con chiarezza i principi circa il fine della creazione e l'uso del mondo, dare gli aiuti morali e spirituali affinché l'ordine temporale venga instaurato in Cristo» (AA 7).

Le modalità di dialogo e di consiglio possono cambiare nella storia e ammettono forme spontanee o formali. Si possono anche incanalare «attraverso gli organi stabiliti a questo scopo dalla Chiesa» (LG 37), come infatti succede (sinodi diocesani, consigli pastorali diocesani e parrocchiali, ecc.). Ad ogni modo, il dialogo è imprescindibile. «Il vescovo e il clero, nella formazione del loro giudizio in ordine al governo della Chiesa particolare, non possono prescindere dallo stesso, anche se le modalità concrete di consultazione possono storicamente cambiare» (IC 2, 125; cfr. IC 2, 106). È da tenere in conto che il sacerdozio ministeriale esiste in funzione del sacerdozio comune che nei suoi confronti ha una primazia, in modo tale che il sacerdozio ministeriale deve contare con il sacerdozio comune nella formazione del proprio giudizio.

4.2. Un giudizio di comunione

La funzione consultiva dei fedeli si propone di raggiungere quello che il nostro autore chiama un «giudizio comune o giudizio di comunione. (...) Se la vita cristiana è comunione, è impossibile che tale non sia anche il giudizio che la regge e la accompagna» (IC 2, 28). «Dentro la comunione cristiana risultano doni (carismi) la cui funzione è quella di orientare la comunità verso l'esperienza del giudizio comune» (IC 2, 33). Questo giudizio presuppone una lettura equa della realtà quotidiana «secondo il principio della fede generata dall'unico Spirito, che ha fatto dei primi cristiani “un cuore solo ed un'anima sola” (Atti 4, 32)» (IC 2, 28). Solamente la viva comunione permette raggiungere un «giudizio comune sulla vita della comunità tutta, come contributo all'azione pastorale di cui il vescovo è responsabile ultimo. Si tratta di un servizio nella comunione che recuperando una categoria biblica può essere sinteticamente chiamata diaconia» (IC 2, 31). Tale diaconia è parte del processo decisionale del vescovo in ogni Chiesa locale. «Il rapporto di immanenza alla porzione di popolo di Dio di cui è formata la Chiesa particolare, che vive però un'esperienza reale di

fede, è perciò di per sé costitutivo nel processo dal quale dovrebbe nascere il giudizio dottrinale e disciplinare del vescovo. In esso devono confluire il *sensus fidei* e i carismi di tutti i fedeli» (IC 2, 126). Di conseguenza, «i laici sono, nel popolo di Dio, la base imprescindibile per la costruzione della Chiesa particolare che deve dare una testimonianza cristiana, potenzialmente universale, al mondo» (IC 2, 79).

Questo «giudizio di comunione» non si riduce a un mero «fare o decidere qualche cosa insieme». Nella Chiesa, i cristiani non si riuniscono per contribuire con abilità o competenze, come succede nell'ambito civile, ma per mettere in gioco la fede e vivere insieme la comunione: «La ragione ultima infatti per cui i cristiani si riuniscono è data dal fatto che essi si riconoscono convocati da Cristo, originati e costituiti da Lui nella comunione. Solo in questo riconoscimento essi diventano capaci di giudizi e decisioni per la Chiesa (...) in una prospettiva che non separi l'incontro operativo e specifico dell'esperienza di conversione alla fede che ogni membro è quotidianamente chiamato a vivere anche nel contesto specifico delle strutture sinodali» (IC 2, 30-31).

4.3. Organicità della cooperazione fra pastori e fedeli

I sacramenti dell'iniziazione cristiana e il sacramento dell'ordine indicano la forma organica con cui i fedeli contribuiscono al giudizio comune dei pastori. Tale forma implica un'asimmetria e differenza fra pastori e fedeli, che non separa gli uni dagli altri, ma che però manifesta la funzione del pastore come garante della qualità apostolica della fede. Sotto questo aspetto «il punto ineludibile di riferimento è l'affermazione della LG 10, secondo cui esiste una diversità di essenza tra il sacerdozio comune (o personale) e quello ministeriale. Questa diversità ha origine nel fatto che il sacramento del battesimo e quello dell'ordine sono due modalità diverse di partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo. Infatti, il sacramento dell'ordine non è una derivazione del battesimo, e il battesimo non è una partecipazione al sacramento dell'ordine. Si tratta di due partecipazioni autonome al sacerdozio di Cristo, anche se il battesimo è il presupposto per ricevere l'ordine e continua a sussistere in chi riceve l'ordine sacro (...) questa diversità ha conseguenze a livello del coinvolgimento dei fedeli laici nell'edificazione responsabile della Chiesa» (IC 2, 137). Di conseguenza «vescovi e laici partecipano ai tre *munera Christi*, ma in modo qualitativamente diverso. La partecipazione del vescovo è ministeriale e implica una partecipazione alla forza vincolante formale del sacramento e della parola» (IC 2, 76). Per questo «la responsabilità nella Chiesa è sempre soggiacente al giudizio di fede, che diventa vincolante per tutti, e non solo per singoli o una parte dei fedeli, solamente quando è sanzionato dalla *sacra potestas*, cioè dal ministero ordinato» (IC 2, 138).

D'altra parte, se si valuta «tutta la funzione ecclesiologica del sacerdozio comune dei fedeli, (...) è possibile definire la "partecipazione" dei fedeli laici all'esercizio della *sacra potestas* in termini, non di contrapposizione dialettica, bensì di testimonianza

di fede, che anche i fedeli laici devono dare, quale contributo proprio all'edificazione della Chiesa. Questa testimonianza, fondata sul sacerdozio comune (di cui il *sensus fidei* è l'aspetto corrispondente alla Parola), deve essere intesa come un contributo dato dai fedeli laici al formarsi del giudizio magisteriale del vescovo e per analogia del presbitero. (...) Si tratta tuttavia di una testimonianza di fede che, pur avendo una sua autonomia propria, perché ha come fondamento il battesimo, non ha la pretesa di porsi come partecipazione alla *sacra potestas* del ministero episcopale o sacerdotale, che hanno il loro fondamento, non nel battesimo, bensì nell'ordine sacro. È una partecipazione, non al sacramento dei ministri ordinati, ma alla responsabilità globale, incombente a tutti i fedeli laici, per l'edificazione della Chiesa. Ciò dipende dal fatto che il battesimo, e perciò il sacerdozio comune con il *sensus fidei*, è costitutivo dell'istituzione della Chiesa, anche se in modo essenzialmente diverso dal sacramento dell'ordine. Non si traduce perciò dal profilo giuridico, cioè all'interno delle strutture di partecipazione, come voto deliberativo, bensì come voto consultivo, poiché il voto deliberativo presuppone la capacità di dare una testimonianza sulla fede, vincolante per tutti. Una capacità che è esclusivamente legata al possesso della pienezza dell'ordine sacro e della *potestas sacra* conferita dallo stesso, cioè del ministero episcopale» (IC 2, 128-129).

Di conseguenza, la condizione solo consultiva (*votum tantum consultivum*) che viene attribuita alla partecipazione dei fedeli (cfr. CIC c. 466, 514 § 1, 536 § 1) è il riflesso della struttura della comunione, ed esprime la posizione ecclesiological dei fedeli nel momento in cui contribuiscono alla formulazione del giudizio dei pastori. Il voto consultivo «istituzionalizza, per contro, una necessità inerente alla dinamica della comunione» (IC 2, 125). Attraverso il voto consultivo «l'ordinamento giuridico della Chiesa esprime (...) la posizione di tutti gli altri fedeli (laici e chierici) chiamati a strutturalmente a contribuire alla formulazione del giudizio della fede di coloro che hanno la responsabilità di esprimerlo come giudizio comune, vincolante per tutti» (IC 2, 105). Per tanto, le istituzioni sinodali si reggono sugli stessi principi costitutivi della comunione ecclesiale: l'uguaglianza comune di tutti e la funzione gerarchica.

Per quanto riguarda il principio gerarchico, l'autorità episcopale è indivisibile, non può «con-dividersi» con chi è privo del dono sacramentale (cfr. IC 2, 124). «Al vescovo, in quanto fondamento ultimo della vita della Chiesa particolare, spetta la responsabilità di dare un giudizio autoritario sulla validità della collaborazione del suo presbiterio e sull'autenticità dei carismi di tutti i cristiani della propria Chiesa particolare. (...) «Il vescovo, essendo il fondamento dell'unità della sua Chiesa, non può demandare la responsabilità di questo servizio a nessuno, neppure ad una maggioranza» (IC 2, 19). Questo è così in virtù della funzione «rappresentativa» del ministero pastorale. «Il vescovo rappresenta la fede dei membri della sua Chiesa particolare. (...) Rappresenta questa fede solo nella misura in cui la sua fede è ortodossa, e quella corrisponde alla sua. Non la rappresenta in forza di un mandato dei suoi diocesani,

ma la testimonianza in forza della sua partecipazione più piena all'ufficio profetico, sacerdotale e regale di Cristo (...) Solo la testimonianza del vescovo in merito alla sua Diocesi ha valore vincolante ultimo» (IC 2, 35-36). «Il suo fondamento è il sacramento dell'ordine e non un mandato democratico, che viene dal basso» (IC 2, 121). Di conseguenza, «il giudizio comune non è costituito in quanto tale finché l'autorità non pronuncia la sua parola ultima» (IC 2, 22).

Tuttavia, «il giudizio del vescovo è autorevole, vale a dire si esprime geneticamente dentro la struttura propria della Chiesa, solo se si forma dentro la concretezza dei rapporti di comunione di tutto il popolo di Dio; altrimenti sarebbe non solo sociologicamente astratto e avulso dalla realtà, ma, quel che più conta, non si porrebbe come fatto di comunione cristiana, che è la struttura propria della Chiesa, diventando in ultima analisi un semplice atto di potere che si esprime in una logica mondana» (IC 2, 21). Infatti, la correlazione strutturale fra la porzione del Popolo di Dio e il ministero pastorale forma parte del processo di formazione del giudizio del vescovo, nel quale devono confluire il *sensus fidei* e i carismi dei fedeli. «Il rapporto di immanenza alla porzione di popolo di Dio, di cui è formata la Chiesa particolare, è perciò costitutivo per il processo dal quale deve nascere il giudizio dottrinale e disciplinare del vescovo. In esso devono confluire il *sensus fidei* e i carismi di tutti i fedeli, il cui giudizio, se non è misurabile con i criteri matematici della maggioranza numerica, non si costituisce neppure in quanto giudizio comune valido per tutti, finché il vescovo non pronuncia la sua testimonianza e la sua parola» (IC 2, 106; 126).

La funzione consultiva, a sua volta, rispetta il ruolo capitale dei pastori e la cooperazione di tutti in questa opera comune, perché «se l'ambito nel quale il vescovo deve fare maturare il giudizio ecclesiale è la comunione di tutto il Popolo di Dio, ne deriva che la struttura sinodale, individuata come essenzialmente funzionale a tale giudizio, deve essere caratterizzata necessariamente come ambito di comunicazione e di consultazione. La consultazione è essenziale e il voto consultivo è parte integrante e costitutiva del processo dal quale nasce il giudizio dell'autorità. In esso emerge il giudizio diventato comune all'interno di una Chiesa particolare» (IC 2, 21). Di conseguenza, nessuno nella Chiesa «può essere escluso da una corresponsabilità effettiva e globale nella preparazione del giudizio di comunione dal quale deve nascere geneticamente l'intervento decisivo dell'Autorità. Il problema del potere all'interno del Popolo di Dio perciò non può essere, in ultima analisi, che quello della natura del rapporto a livello operativo-decisionale tra i vescovi e gli altri cristiani e di conseguenza quello della modalità di partecipazione del clero e dei laici alla responsabilità che ultimamente spetta ai successori degli Apostoli, dell'annuncio cristiano nel mondo» (IC 2, 18).

4.4. Valore teologico della funzione consultiva

In realtà, la formulazione giuridica restrittiva (quella del voto «solo» consultivo)

non riflette adeguatamente la sua portata teologica⁶. Nonostante i pastori siano liberi di accettare consigli, questi posseggono una forza intrinseca che supera la loro formalità giuridica, poiché devono essere considerati come elementi necessari per elaborare le decisioni che competono all'autorità pastorale. Il voto consultivo «è parte integrante del processo dal quale emerge il giudizio vincolante di fede del vescovo» (IC 2, 79). In definitiva, la forza teologica del consiglio proviene dalla necessaria comunione tra fedeli e pastori. «Il voto consultivo ha perciò una forza vincolante intrinseca che gli proviene dalla complementarietà strutturale esistente tra l'ufficio episcopale, i presbiteri e i laici» (IC 2, 79). «Il voto consultivo assume una forza vincolante che gli deriva dalla natura intrinseca della comunione, determinata dal principio della immanenza reciproca degli elementi» (IC 2, 106). Per questo, anche se la funzione dei fedeli non deve venir considerata in termini di «co-decisione», nonostante ciò il pastore «non si discosterà da opinioni o voti espressi in larga maggioranza, se non per gravi motivi di carattere dottrinale, disciplinare o liturgico»⁷.

In realtà, «il voto consultivo acquista una valenza non molto dissimile da quella del voto deliberativo, sia perché esprime istituzionalmente un rapporto di reciprocità necessaria, sia perché non esprime una posizione giuridica di potere, ma una testimonianza di fede, la cui forza vincolante non può essere misurata e delimitata adeguatamente in termini giuridici. Infatti, la verità della fede può emergere con evidenza intrinsecamente vincolante anche dalla testimonianza di un semplice fedele, di cui i pastori devono tener conto, a meno di mancare in modo grave alla loro funzione ministeriale» (IC 2, 106-107). La funzione consultiva è una testimonianza di fede la cui efficacia non può misurarsi in termini quantitativi, perché il suo fine è la ricerca della verità e del bene della Chiesa, fine che non viene garantito dalla pura aritmetica, e che deve essere comprovato dall'autorità del pastore che non può venir delegata. «La qualifica di [giudizio] comune non è dunque mai misurabile con criteri matematici di maggioranza» (IC 2 21-22). D'altra parte, uno dei tratti che caratterizzano la sinodalità è la ricerca di consenso e il raggiungere l'*in unum convenire*. La sinodalità non è né la legge automatica della maggioranza né dell'unanimità, ma un dialogo per convergere tutti verso l'unità. Inoltre, tutti, anche chi dissente, aderiscono in coscienza a ciò che si è deciso in comune. Chiaramente tutto questo non è possibile raggiungerlo senza una profonda spiritualità di comunione, come avvertiva san Giovanni Paolo II: «Non ci facciamo illusioni: senza questo cammino spirituale, a ben poco servireb-

⁶ Cfr. A. BORRAS, «*Votum tantum consultivum*»: les limites ecclésiologiques d'une formule canonique, in *Didaskalia* 45 (2015) 145-162.

⁷ CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi "Apostolorum successores"* (22-II-2004), n. 171. Similmente il CIC c. 127 § 2, 2°. Sembra essere necessario che il pastore giudichi in coscienza davanti a Dio che l'accettazione del consiglio sarebbe negativa per il bene della Chiesa.

bero gli strumenti esteriori della comunione. Diventerebbero apparati senz'anima, maschere di comunione più che sue vie di espressione e di crescita»⁸.

4.5. Differenza della funzione consultiva nella società e nella Chiesa

Di tutto ciò che si è detto fino ad ora, ne deriva che la funzione di consiglio nella Chiesa non ha il valore sociologico degli ordinamenti civili. A tal proposito, secondo Corecco, considerare il voto consultivo come una sottovalutazione dei fedeli, sarebbe cadere in una logica estranea alla sinodalità. «La sua funzione [del voto consultivo] può apparire come una riduzione indebita della partecipazione alla gestione del servizio ecclesiale solo a partire da un giudizio mondano, incapace di capire la forza vincolante della *communio* e del significato costituzionale della sinodalità ecclesiale, che non è fondata sul principio della divisione del potere, ma sul fatto che la responsabilità del vescovo è indivisibile e non mai sostituibile con quella di una maggioranza» (IC 2, 79).

Infatti, il nostro autore reagisce di fronte al grande errore di considerare il voto consultivo come una misura «di difesa» dei pastori i quali, gelosi dei loro ambiti di potere, manterrebbero in questo modo il «monopolio» delle decisioni della Chiesa, attribuendo una semplice funzione di studio e consulenza ai diversi Consigli (presbiterali, pastorali, ecc.). Secondo quest'idea, il voto consultivo sarebbe una limitazione istituzionale del potere, decisa da parte di chi possiede il voto deliberativo, vale a dire, i pastori: «Dentro di una dinamica mondana di logica di potere anche l'istituto del voto consultivo può apparire solo come una pesante riduzione dell'effettivo esercizio del principio collegiale nella Chiesa e in pratica come una esclusione dell'esercizio del potere» (IC 2, 18-19). Quest'impostazione è, in realtà, una contaminazione che viene dagli ordinamenti giuridici statali, con la loro dinamica di distribuzione e controllo del potere. Al contrario, «nella Chiesa il rapporto strutturale, anche al livello decisionale-operativo, tra la gerarchia e il resto del Popolo di Dio, non può mai ultimamente essere posto in termini di ripartizione di potere» (IC 2, 17; cfr. IC 2, 103-104; 124). «Il voto consultivo non è una limitazione di potere imposta dal più forte al più debole» (IC 2, 125). Questo supporrebbe una radicale incomprensione dell'indole del diritto canonico e della comunione ecclesiale, nella quale le relazioni tra fedeli e pastori non hanno niente a che vedere con questa logica di distribuzione del potere.

La differenza fra la funzione consultiva nella Chiesa e la teoria generale del diritto statale «è data dal fatto che nella Chiesa il voto consultivo non dovrebbe tradurre (e di per sé non traduce) istituzionalmente una limitazione di potere, decisa da chi possiede il voto deliberativo, bensì una necessità inerente alla dinamica della comunione». Per questo, «ogni tentativo di interpretare e di vivere le strutture sinodali della Chiesa

⁸ GIOVANNI PAOLO II, Lettera apost. *Novo millennio ineunte* (6-I-2001), n. 43.

particolare (Sinodo, Consigli presbiterali e pastorali, ecc.) in termini democraticistici equivale ad una falsificazione della realtà ecclesiale» (IC 2, 14-15). Di conseguenza, Corecco propone di «eliminare dalla terminologia teologica e canonistica ogni concetto preso a prestito dai sistemi politici statali essendo questi radicalmente inadeguati per esprimere la realtà della Chiesa» (IC 2, 15, nota 10). È un errore di metodo assumere elementi del parlamentarismo o dell'associazionismo democratico i quali, senza la dovuta purificazione, sono corpi estranei alla realtà ecclesiale (cfr. IC 2, 23-24). La concezione giuridica civile, nonostante si formuli in concetti canonici, non può dare spiegazioni del mistero e della struttura della comunione ecclesiale. Il significato del voto consultivo si comprende solamente alla luce dell'indole della *communio* che è la Chiesa. «Il nocciolo della questione rimane diverso rispetto a quello statutale: da una parte perché il ministero episcopale ha un aspetto irrinunciabile dal profilo delle competenze, dall'altra perché, (...) nessun fedele per principio dovrebbe essere escluso da una corresponsabilità globale nella costruzione della Chiesa e, di conseguenza, dalla dinamica di preparazione delle decisioni, anche quando esse spettano in ultima istanza ai vescovi» (IC 2, 104; 124). «L'istituto del voto consultivo (...) non può essere considerato come un istituto di compromesso tra una prassi autoritaria e una democratica. Non è uno strumento di esclusione dal potere. Ma ha una forza vincolante propria, generata dalla struttura della comunione specialmente al livello della Chiesa particolare» (IC 2, 22).

4.6. *La singularis catholicorum antistitum ac fidelium conspiratio*

Infine, è conveniente notare che la funzione consultiva non è un mero «aiuto» dei fedeli ai pastori, ma un autentico esercizio del sacerdozio comune e del «significato della fede» dei fedeli, che devono esprimere la propria testimonianza sulla fede e la disciplina ecclesiale (cfr. IC 2, 106, nota 26; 125, nota 12). Certamente, il «senso soprannaturale della fede di tutto il popolo» di cui parla il Vaticano II (cfr. LG 12) non si identifica con la categoria sociologica dell'«opinione pubblica», e nemmeno con la somma di opinioni dei fedeli in contrapposizione al magistero dei pastori. Il *sensus fidelium* si basa sulla comunione sincronica e diacronica della verità rivelata, mentre l'opinione pubblica è la somma delle opinioni soggettive indipendentemente dalla verità del loro contenuto. Il *sensus fidelium*, inoltre, si costituisce attraverso l'implicazione di fedeli e pastori, quando «dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici» si dà il consenso universale per ciò che riguarda temi di fede e consuetudini. I pastori sono un elemento intrinseco del Popolo di Dio. I pastori hanno ricevuto il «carisma sicuro di verità» (cfr. DV 8), e hanno la funzione di verificare e regolare la testimonianza della «fede trasmessa ai santi una volta per tutte» (cfr. LG 12). In modo tale che «il *sensus fidei* dei fedeli è fondamentale, ma rimane subordinato dal profilo della sua capacità vincolante al magistero episcopale» (IC 2, 125). Il *sensus fidei fidelium* non si

può misurare con criteri aritmetici di maggioranza numerica. Si trasforma in giudizio comune valido per tutti quando il vescovo pronuncia la sua testimonianza. Questo è così perché il principio della *communio* suppone «il fatto di necessaria immanenza degli elementi costitutivi di una realtà ecclesiologica. Nel caso specifico l'immanenza del *sensus fidei fidelium* al *munus docendi* del ministero sacramentale dei vescovi» (IC 2, 125). *Sensus fidei* e *munus docendi* si implicano, dunque, come momenti interni dell'esercizio del *munus propheticum* della Chiesa. In questo modo il soggetto del *sensus fidei* è la *singularis catholicorum antistitum ac fidelium conspiratio*. Quando avviene tale *conspiratio*, la Chiesa «non può sbagliarsi nel credere» (cfr. LG 12).

5. Conclusione

Concludiamo citando due testi magisteriali nei quali è facile riconoscere l'influsso del pensiero di Corecco sul modo di intendere la funzione consultiva. Non sorprende che tanto il magistero, come pure l'ecclesiologia e la canonistica attuale si siano avvalse delle sue riflessioni sul valore teologico del voto consultivo nel contesto di una rinnovata visione della Chiesa quale comunione. È una prospettiva che supera la mera considerazione giuridica secolare. Si può quindi affermare che il contributo di Corecco costituisce un ineludibile punto di riferimento.

Il primo testo si riferisce alla consultazione fra i pastori, concretamente fra i vescovi e il Papa riuniti nel Sinodo; il secondo, si riferisce ai fedeli e al vescovo riuniti in un sinodo diocesano. In entrambi i casi viene messo in risalto il significato della consultazione, che va oltre le formalità giuridiche, come sottolinea il nostro autore.

«Il fatto che il Sinodo abbia normalmente una funzione solo consultiva non ne diminuisce l'importanza. Nella Chiesa, infatti, il fine di qualsiasi organo collegiale, consultivo o deliberativo che sia, è sempre la ricerca della verità o del bene della Chiesa. Quando poi si tratta della verifica della medesima fede, il *consensus Ecclesiae* non è dato dal computo dei voti, ma è frutto dell'azione dello Spirito, anima dell'unica Chiesa di Cristo. Proprio perché il Sinodo è al servizio della verità e della Chiesa, come espressione della vera corresponsabilità da parte di tutto l'episcopato in unione con il suo Capo riguardo al bene della Chiesa, nel dare il voto o consultivo o deliberativo i Vescovi, insieme agli altri membri del Sinodo, esprimono comunque la partecipazione al governo della Chiesa universale»⁹.

«La forma consultiva del voto sta ad indicare che il Vescovo, pur riconoscendone l'importanza, è libero di accogliere o meno le opinioni dei sinodali. D'altra parte, egli non si discosterà da opinioni o voti espressi in larga maggioranza, se non per gravi

⁹ SAN GIOVANNI PAOLO II, Esort. apost. postsinodale *Pastores Gregis*, n. 58, 16-X-2003.

motivi di carattere dottrinale, disciplinare o liturgico. Il Vescovo chiarisca subito, qualora ve ne fosse bisogno, che non si può mai contrapporre il Sinodo al Vescovo in forza di una pretesa rappresentanza del Popolo di Dio»¹⁰.

Riassunto

Un aspetto originale della riflessione di Eugenio Corecco sulla sinodalità è il significato che il nostro autore attribuisce alla funzione consultiva nella Chiesa. Il suo pensiero ha influenzato notevolmente la dottrina teologico-canonistica contemporanea. Per affrontare il tema della funzione consultiva è necessario esaminare previamente i differenti modi con cui i fedeli partecipano alla vita e alla missione della Chiesa, nella complementarità di vocazioni, funzioni e servizi nella Chiesa come *communio*.

Abstract

An original aspect of Eugenio Corecco's reflection on synodality is the meaning that he gives to the consultative role of the Church; his thought has greatly influenced contemporary theological-canonial doctrine. In order to address the consultative role of the Church one should previously examine the different ways in which the faithful participate in the life and mission of the Church, complementary to the vocations, functions and services in the Church as a *communio*.

¹⁰ CONGR. PER I VESCOVI, *Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi "Apostolorum successores"*, 22-II-2004, n. 171.